



COMUNE DI BRINDISI

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. _____ Prot.

DELIBERAZIONE N. 340

OGGETTO: ONERI ISTRUTTORI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI ASSOGGETTATI AI PROCEDIMENTI DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA DI CUI ALLA L.R. 24/09/2012 N. 25 E DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITA' EDILIZIE O URBANISTICHE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di 14 DIC. 2012 in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PARERI:

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Brindisi, li _____

IL DIRIGENTE

SETTORE RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Brindisi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Tommaso GAGLIANI)

1. CONSALES Cosimo
2. BALDASSARRE Paola
3. LO MARTIRE Carmela
4. ECCLESIE Vincenzo
5. LUPERTI Pasquale
6. CANNALIRE Francesco
7. ROLLO Maria
8. NACCI Antonio
9. GIUNTA Antonio
10. FIORENTINO Dolores

- Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
"
"
"
"
"
"
"
"

Pres.	Ass.
si	
	si
si	
si	
	si
si	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune "dott.ssa Paola GIACOVAZZO.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita la giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto presentato dal competente Ufficio su proposta dell'Assessore al ramo.

OGGETTO: ONERI ISTRUTTORI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI ASSOGGETTATI AI PROCEDIMENTI DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA DI CUI ALLA L.R. 24/09/2012 N. 25 E DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITA' EDILIZIE O URBANISTICHE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.

RELAZIONE SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" come modificato dal comma 158 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disciplinato la procedura per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere di connessione e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, definendole opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, assoggettate ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione.

L'art. 12, comma 5, del succitato d.lgs., prevede che, alla installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dall'allegata Tabella A, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. In base alla citata Tabella A, le soglie sono pari a 20 kw per il solare fotovoltaico, 60 kw per l'eolico, 100 kw per la fonte idraulica, 200 kw per le biomasse.

Le soglie per l'applicazione delle procedure di Denuncia di Inizio Attività, in riferimento ad alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono state incrementate ad 1 MW in primo luogo dal punto 1.2. della D.G.R. n. 35/2007.

Successivamente, l'art. 27 della L.R. n. 1/2008 (poi abrogato dall'art. 6 della L.R. n. 31/2008) e l'art. 3, c. 1, della L.R. 21.10.2008, n. 31, hanno esteso ad ulteriori casi l'applicazione della Denuncia di Inizio Attività agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino ad 1 MW.

Le predette disposizioni regionali, introducendo per gli impianti di potenza elettrica fino ad 1 MW la disciplina della DIA in luogo della procedura di Autorizzazione Unica regionale, hanno favorito la presentazione di un consistente numero di progetti di impianti FER installati al suolo, in larghissima parte fotovoltaici, almeno fino a quando la Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo 2010, n. 119, nel dichiarare l'incostituzionalità del citato art. 3, c.1, della L.R. n. 31/2008, ha statuito che spetta solo al legislatore statale stabilire le soglie al di sotto delle quali gli impianti possono usufruire di una procedura semplificata (vedi la richiamata Tabella A al D.Lgs. n. 387/2003).

Per effetto delle citate disposizioni e il conseguente ingente afflusso di richieste di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'Amministrazione Comunale ha effettuato un piano di monitoraggio della situazione esistente ed in itinere sia delle richieste di autorizzazione unica, ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, sia della attivazione delle procedure di Denuncia di Inizio Attività.

Il Settore Urbanistica ha pertanto integrato i database esistenti, procedendo alla classificazione per tipologia di fonte ed archiviazione dei progetti presentati e redigendo un apposito strato tematico del Sistema cartografico Informativo che ha ubicato i predetti impianti sul territorio di riferimento.

Le analisi dei monitoraggi suddetti, formalizzate con determinazione dirigenziale di settore n. 99 del 6.12.2010, hanno così evidenziato il livello di proliferazione degli impianti sul territorio comunale e la localizzazione di circa 600 impianti alimentati da FER con un'impronta al suolo pari a circa 1000 ha.

In seguito il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha apportato delle modifiche al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al D.lgs. 387/2001 e, con il proposito di snellire i procedimenti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha introdotto una nuova procedura semplificata la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) che sostituisce a tutti gli effetti la DIA in materia di energia, definendo l'applicazione della PAS per tutte le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da FER, per come disciplinati ai paragrafi 11 e 12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 e rientranti nelle soglie stabilite per legge ed indicate nella citata Tabella A allegata al D.lgs. 387/2003. L'Ente competente, individuato dalla normativa, a governare le istanze PAS è il Comune territorialmente interessato dalla costruzione dell'impianto.

Lo stesso D.lgs. definisce ulteriori interventi realizzabili con procedura PAS ovvero le modifiche definite non sostanziali su impianti esistenti; infatti il comma 3 dell'art. 5 definisce che "...omissis... Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 (PAS) gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse...omissis...".

La Regione Puglia, con la recente L.R. 24/09/2012 n. 25 recante "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", ha dettato nuovamente principi e indirizzi per la programmazione energetica regionale e procedure da adottare per le modifiche sostanziali, non sostanziali e varianti progettuali relative ad impianti FER ed ha introdotto, per la prima volta nella normativa sugli impianti da FER, le procedure da applicare per l'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche sugli impianti già realizzati.

Inoltre il comma 7 dell'art. 5, della succitata legge regionale, riferisce anche in ordine gli oneri istruttori a carico dei proponenti "...omissis... E' a carico dei proponenti il versamento di oneri istruttori determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento";

All'art. 6 invece vengono disciplinati gli interventi soggetti a PAS o comunicazione precisando che la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella citata tabella A allegata al D.lgs. 387/2001 e s.m.i., come di seguito sintetizzato:

- per gli eolici kW 200;
- per impianti solari fotovoltaici kW 200;
- per impianti solari fotovoltaici ubicati in aree degradate o siti industriali ecc... 1MW;
- per gli impianti geotermici realizzati in edifici esistenti 200 kW.

Per gli impianti rientranti nelle attività di edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida statali, e quindi soggetti a comunicazione, la soglia viene estesa agli impianti FER di potenza nominale fino a 50 kW.

I commi 3 e 4 dell'art. 7, della L.R. 25/2012, definiscono le modifiche non sostanziali ai fini dell'individuazione della disciplina procedimentale da imputare "c. 3)... omississ....sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l'aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei singoli moduli, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, la potenza complessiva, l'altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l'area occupata dall'impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aerogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l'altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi avvengano nell'area di ingombro del singolo aerogeneratore. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e i pareri ambientali eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato", "c. 4) Sono considerate non sostanziali le modifiche comportanti variazioni in riduzione".

Al successivo comma 6, dello stesso articolo, viene finalmente delineata la procedura da adottare per le varianti, ancorchè di carattere non sostanziale già intervenute sugli impianti realizzati con procedure ex DIA da LR 1/2008 e LR 31/2008 "c. 6) Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'articolo 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionate, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 e dell'articolo 3 (Denunce di inizio attività) della l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119".

L'ulteriore novità introdotta dalla L.R. n. 25/2012 è quella relativa alla vigilanza e sanzioni da applicare in caso di accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche. Infatti l'art. 15 comma 1 riporta testualmente "c.1) La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER compete ai Comuni, ai sensi dell'articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi"; al successivo comma 2 vengono definite i provvedimenti da adottare "c.2) L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività edilizia) del d.p.r. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Gli eventuali procedimenti ex articoli 36 (Accertamento di conformità - legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 13) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità - art. 4, comma 13 del decreto legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985) del d.p.r. 380/2001 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge e in quella della Regione nei restanti casi". Al comma 4 vengono definite le sanzioni da applicare "c. 4) I provvedimenti di cui al comma 2, inclusi quelli eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, vengono immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto, per gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del d.lgs. 28/2011...omissis..."

L'articolo 44 del D.lgs 28/2011 ha introdotto "ex novo" un apposito regime sanzionatorio nel quale vengono disciplinate le sanzioni amministrative connesse all'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti FER. Tale norma segue lo schema degli articoli 5 e seguenti e differenzia dunque il regime in base al titolo autorizzatorio richiesto per ciascuna tipologia di impianto.

In particolare, il comma 1 si riferisce agli impianti soggetti ad autorizzazione unica e stabilisce che nelle ipotesi di costruzione ed esercizio "in assenza" di tale autorizzazione (senza disciplinare l'ipotesi di "difformità") viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, da determinarsi in proporzione ai chilowatt termici o elettrici (rispettivamente da euro 40 a euro 240 e da euro 60 a euro 360) con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata.

Il comma 2 disciplina i casi di interventi eseguiti "in assenza" o "in difformità" della procedura abilitativa semplificata (PAS) e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, senza indicare espressamente i criteri di determinazione dell'importo.

Da ultimo il comma 3 stabilisce che la violazione delle prescrizioni sia dell'autorizzazione unica, sia degli atti di assenso della PAS comporta una sanzione pari a un terzo del minimo e del massimo degli importi sopra indicati e comunque non inferiore a 300 euro, con l'obbligo del ripristino dei luoghi alle prescrizioni.

Inoltre stabilisce due principi generali e dunque validi per tutte e tre le ipotesi sopra descritte: in primo luogo sono tenuti al pagamento delle sanzioni in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori e, in secondo luogo, è sempre "fatto salvo" il ripristino dello stato dei luoghi (comma 1 e 2).

Da quanto sopra riportato si evince che non è stata ~~introdotta~~ alcuna sanzione amministrativa per le ipotesi di assenza o difformità dalla comunicazione – ~~semplificata~~ o con relazione asseverata – prevista dall' articolo 6 comma 11, e dall'art. 7 del medesimo D.lgs. 28/2011, pertanto, ove ricorra questa ipotesi, si dovrà applicare la sola sanzione amministrativa prevista per edilizia libera come specificato al comma 7 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. pari ad €. 258,00.

Oggi, anche a seguito all'approvazione della L.R. n. 25/2012, si sta assistendo ad un notevole incremento di richieste per accertamento di conformità di opere realizzate in difformità al titolo abilitativo sugli impianti esistenti; nel database di settore si contano, infatti, già un centinaio di istanze e si stima che le stesse possano raddoppiare.

Tale situazione comporterà, di fatto, una ~~organizzazione~~ di lavoro specifica tramite un gruppo istruttore dedicato al quale, certamente, si dovrà richiedere disponibilità ad effettuare i compiti in orario non ordinario al fine di contemperare le esigenze d'Ufficio con il rispetto dei tempi imposti dalle procedure su richiamate.

Pertanto, da quanto sopra esposto, al fine di dotarsi di uno strumento che garantisca l'effettiva applicazione degli oneri istruttori, previsti al comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 25/2012 in relazione ai procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata, oltre che la ~~corretta~~ applicazione delle sanzioni amministrative, previste per legge, in caso di accertamento di conformità per le irregolarità edilizie o urbanistiche, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per gli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 25/2012, relativi ad impianti da FER assentiti con DIA, A.U. o altra procedura abilitativa semplificata si propone:

- che l'importo degli oneri istruttori previsti comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 25/2012 in relazione ai procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata, ~~in~~ quanto di competenza comunale ai sensi della L.R. n. 25/2012 e del D.Lgs. n. 28/2011, stante la ~~peculiare~~ materia da trattare, sia da individuare nella percentuale massima prevista dello 0,03% (zero virgola zero tre per cento) dell'importo dell'investimento per la costruzione degli impianti e dei relativi impianti per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica ~~così~~ come derivante dal computo metrico estimativo, demandando al responsabile del procedimento, la predisposizione di un apposito atto che individui una specifica Unità di Progetto, stabilisca la ripartizione delle funzioni istruttorie nell'ambito di detta unità e le aliquote correlate. (Si prevede un importo presunto ~~in~~ entrata derivante da tale versamento di oneri pari a €.200.000,00).

- che per i procedimenti di accertamento di conformità per le irregolarità edilizie o urbanistiche, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per gli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 25/2012, relativi ad impianti da FER assentiti con DIA,

A.U. o altra procedura abilitativa semplificata, si dovranno applicare, in forza del potere sanzionatorio previsto dall'art. 42 comma 4 del D.lgs. 28/2011, le sanzioni previste dai succitati commi 2 e 3 dell'art. 44 del D.lgs. 28/2011 (da euro 500 a euro 30.000), secondo lo schema Tabella "1" riportata in calce alla presente relazione;

- che oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal succitato art. 44 del D.lgs. 28/2011, si dovrà applicare, come previsto dall'art. 15 comma 2 della L.R. 25/2012, la sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001, come di seguito: 1) per interventi eseguiti su immobili vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché da altre norme urbanistiche vigenti: sanzione pecuniaria, prevista dal comma 2, da 516 euro a 10.329 euro ; 2) per interventi eseguiti su immobili non vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti: sanzione pecuniaria, prevista dal comma 4, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro; e comunque come meglio riportato secondo lo schema della Tabella "2" riportata in calce alla presente relazione;

- che la sanzione amministrativa da applicare, in caso di accertamento di conformità per gli impianti FER di potenza nominale " $P \leq 50,00$ kWe", (impianti FER realizzabili tramite comunicazione art. 6 comma 11 e art. 7 del D.lgs. 28/2011 e art. 6 comma 4 della L.R. 25/2012) sia quella prevista dal comma 7 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. secondo lo schema delle Tabelle "1" e "2" citate;

- che per le modifiche sostanziali relativi ad impianti da FER, assentiti con autorizzazione unica, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 44 del D.lgs. 28/2011 in quanto paragonabile all'assenza del titolo abilitativo così come da giurisprudenza consolidata.

- che la sanzione relativa alle violazioni delle prescrizioni agli atti di assenso della PAS sarà pari a un terzo dei valori indicati nell'allegata Tabella "1" e comunque non inferiore a €. 300,00 (EUROTRECENTO/00) con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alle prescrizioni così come definito dal comma 3 dell'art. 44 del D.lgs. 28/2011;

Da una prima stima, calcolata in funzione delle istanze pervenute e di quelle presumibilmente in arrivo nonché della quantità e qualità delle difformità più diffuse già riscontrate, si presume un dimensionamento sommario in entrata relativo agli oneri istruttori pari a €. 200.000,00 e di €. 3.000.000,00 per i proventi da versamento delle sanzioni.

TABELLA "1"		
SANZIONE AMMINISTRATIVA * (comma 2 art. 44 del D.lgs. 28/2011)		
Potenza nominale impianto	Interventi di modifica non sostanziale (art. 7 c. 3 della L.R. 25/2012) a condizione che la superficie radiante complessiva, la potenza complessiva, l'altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l'area occupata dall'impianto rimangano invariate o si riducano	Sanzione
Tutti gli impianti da FER per i quali la normativa Statale e/o Regionale vigente prevede quale regime urbanistico/edilizio la comunicazione	=====	NON PREVISTA PER ATTIVITA' LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE
Tutti gli impianti da FER per i quali la normativa Statale e/o Regionale vigente prevede quale regime urbanistico/edilizio la PAS (e/o DIA) e fino ad una potenza di 1 MWe *	1) aumento o diminuzione della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, l'aumento o la diminuzione di potenza di aerogeneratori	€/kWe 10,00
	2) cambiamento di sagoma e/o di tecnologia dei singoli moduli o degli aerogeneratori	€/kWe 15,00
	3) modifiche del layout dei moduli e/o dell'impianto FER, spostamento degli aerogeneratori **	€/kWe 20,00
Tutti gli impianti da FER di potenza maggiore di 1 MWe *	1) aumento o diminuzione della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, l'aumento o la diminuzione di potenza di aerogeneratori	€/kWe 20,00
	2) cambiamento di sagoma e/o di tecnologia dei singoli moduli o degli aerogeneratori	€/kWe 25,00
	3) modifiche del layout dei moduli e/o dell'impianto FER, spostamento degli aerogeneratori **	€/kWe 30,00

Note alla tabella "1":

* Nel caso in cui le difformità indicate ai punti 1) 2) e 3) dovessero presentarsi contestualmente le rispettive sanzioni verranno sommate tra di loro con applicazione di un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 30.000,00 (comma 2 art. 44 del D.lgs. 28/2011).

** Nelle modifiche al layout di cui al punto 3) è compresa la nuova ubicazione o diverse caratteristiche fisico/tecniche degli inverter, delle cabine e degli impianti tecnologici di servizio, i cavidotti, la recinzione, la viabilità interna, la variazione dei campi e sottocampi FV; (l'elenco è puramente indicativo e non esaustivo).

TABELLA "2"

SANZIONE AMMINISTRATIVA

(commi 2 lett. d e 7 dell'art. 6 e commi 2 e 4 dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001)

Potenza nominale impianto	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità	Sanzione
fino a 50,00 kWe	mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 6 c. 2 del D.P.R. 380/2001 riguardanti impianti al servizio degli edifici.	€ 258,00
fino a 50,00 kWe	mancata presentazione della PAS	€ 516,00
da 50,01 kWe a 200,00 kWe	eseguiti su immobili non vincolati in base a leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche	€ 1.000,00
	eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche	€ 2.000,00
da 200,01 kWe a 1MWe	eseguiti su immobili non vincolati in base a leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche	€ 3.000,00
	eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche	€ 6.000,00
oltre 1 MWe	eseguiti su immobili non vincolati in base a leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche	€ 5.000,00
	eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche	€ 10.000,00

Per le motivazioni sopra esposte, si sottopone alla approvazione della Giunta comunale la presente proposta.


Il Funzionario Tecnico
Arch. Giuseppe CASUCCIO



Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Olga CAVALIERE



Il Dirigente del Settore U.A.T
Ing. Francesco DI LEVERANO



L'Assessore all'Urbanistica ed
Aspetto del Territorio
Ass. Pasquale LUPERTI



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Ministeriale 10/09/2010 concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il Regolamento Regionale 30/12/2010 n. 24 attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”.

VISTA la Legge Regionale 24/09/2012 n. 25 recante “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

RICHIAMATO l’art. 5 “Profili localizzativi e procedurali - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31” della L.R. n. 25/2012;

CONSIDERATO che l’Ente competente al rilascio del titolo abilitativo “Procedura Abilitativa Semplificata” è il Comune territorialmente interessato alla costruzione dell’impianto;

RITENUTO quindi necessario determinare l’importo degli oneri istruttori previsti dall’art. 5 della L.R. n. 25/2012 in relazione ai procedimenti di Procedura Abilitativi Semplificata, in quanto di competenza comunale ai sensi dell’art. 6 della medesima L.R. n. 25/2012 e ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011;

RITENUTO inoltre di dover definire le sanzioni da applicare agli impianti FER nel caso di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come indicato ai commi 2 e 4 dell’art. 15 della L.R. 25/2012

VISTA la relazione che precede;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO che i suddetti pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione sono riportati in calce alla stessa di cui formano parte integrale e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

A votazione unanime

DELIBERA


- 1) di PRENDERE ATTO E FARE PROPRIA la relazione in narrativa quale atto di indirizzo della A.C. ai sensi di legge;
- 2) di DETERMINARE l'importo degli oneri istruttori previsti comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 25/2012 in relazione ai procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata, in quanto di competenza comunale ai sensi della L.R. n. 25/2012 e del D.Lgs. n. 28/2011, nella percentuale massima prevista dello 0,03% (zero virgola zero tre per cento) dell'importo dell'investimento per la costruzione degli impianti e dei relativi impianti per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica così come derivante dal computo metrico estimativo;
- 3) di DETERMINARE gli importi relativi alle sanzioni amministrative previsti per legge, in caso di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sulla base della potenza nominale dell'impianto da FER e della tipologia della difformità secondo la Tabella "1" di cui alla relazione istruttoria;
- 4) di DETERMINARE gli importi relativi alle sanzioni amministrative previste ai commi 2 e 4 dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., sulla base della potenza dell'impianto FER secondo la Tabella "2" di cui alla relazione istruttoria;
- 5) di DETERMINARE che nel caso in cui le difformità indicate ai punti 1) 2) e 3) della Tabella "1" dovessero presentarsi contestualmente, le rispettive sanzioni verranno sommate tra di loro con applicazione di un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 30.000 come previsto dal comma 2 dell'art. 44 del D.lgs. 28/2011;
- 6) di DETERMINARE che per le modifiche sostanziali relativi ad impianti da FER, assentiti con autorizzazione unica, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'art. 44 del D.lgs. 28/2011 in quanto paragonabile all'assenza del titolo abilitativo così come da giurisprudenza consolidata.
- 7) di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, ing. Francesco Di Leverano;
- 8) di DEMANDARE al predetto RUP la predisposizione di un apposito atto che individui una specifica Unità di Progetto e stabilisca la ripartizione delle funzioni istruttorie nell'ambito di detta unità e le aliquote correlate;
- 9) di DEMANDARE al predetto RUP l'attivazione della procedura per la costituzione di specifici capitoli di bilancio speculari in entrata da denominarsi "proventi per sanatoria FER" per un

importo presunto di €. 200.000,00 ed in uscita "spese per sanatoria FER" per un importo presunto di €. 200.000,00;


- 10) di STABILIRE CHE che le sanzioni relative a quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e a quanto previsto dall'art.44 del D.lgs 28/2001, vengano introitate su apposito capitolo prevedendo un introito presunto complessivo di €. 3.000.000,00
- 11) di DARE ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nella presente, si debba fare riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente;
- 12) di DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- 13) di DICHIARARE, con separata ed immediata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario Generale, dall'Assessore Anziano e dal Dirigente del Settore AA.GG.


IL SINDACO
Cosimo CONSALES




IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Paola GIACOYAZZO



L'ASSESSORE ANZIANO
dott.ssa Paola BADDASSARRE



IL DIRIGENTE AA.GG.
dott. Costantino DEL CITERNA



Il presente atto diventerà esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE IL PRESENTE ATTO
DEPOSITARE E PUBBLICARE
AI SENSI DELL'ART. 134 - 4° COMMA
MA DEL D. L. 118/2011 A. 287.

Mostra atto ed allegati

Sezione Deliberazioni e Ordinanze Sindacali Categoria Delibere di Giunta

Ente Comune di Brindisi

Numero in Albo pretorio 6993-2012 Inserito da Cristina Daniele il 20-12-2012 alle 20:45:14

Numero atto 340

Data atto 14-12-2012

Nome dell'atto da pubblicare:

Oneri istruttori per imp.di produzione di e.e. da fonti rinnovabili assoggettati a

Inizio pubblicazione: 20-12-2012

Fine pubblicazione: 04-01-2013

Note ed Info (facoltativa):

Settore Urbanistica

Pubblica il documento:
Si

Al termine della pubblicazione:

Si Mostra in archivio storico
Non mostrare più

Allegati all'atto numero in albo: 6993-2012

Titolo Allegato	Stampa
<u>Delibera G.C. n. 340 del 14/12/2012</u>	



7 GEN. 2013

Cristina Daniele